

**DISCIPLINA PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI
AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023**

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Regole generali
- Art. 4 – Responsabile Unico del Progetto (RUP)
- Art. 5 – Divieto di frazionamento
- Art. 6 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 7 – Obblighi di trasparenza
- Art. 8 – Principio di rotazione
- Art. 9 – Categorie merceologiche degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 10 – Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 11 – Affidamento dell'appalto
- Art. 12 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 13 – Termine dilatorio
- Art. 14 – Esecuzione anticipata
- Art. 15 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 16 – Garanzie

Capo II

AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 17 – Affidamenti diretti
- Art. 18 – Indagini di mercato
- Art. 19 – Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 20 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 21 – Anomalia dell'offerta
- Art. 22 – Controllo dei requisiti

Capo III

AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 23 – Procedure negoziate
- Art. 24 – L'iter procedimentale
- Art. 25 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 26 – Anomalia dell'offerta
- Art. 27 – Invito alla procedura
- Art. 28 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 29 – Commissione giudicatrice
- Art. 30 – Verifica dei requisiti
- Art. 31 – Termine di conclusione della procedura negoziata
- Art. 32 – Norma di rinvio
- Art. 33 – Entrata in vigore

[Handwritten signature]

Capo I
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente documento disciplina gli affidamenti previsti per le procedure sotto la soglia comunitaria di cui al Libro II del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36). Le disposizioni della disciplina si applicano ai contratti di appalto e di concessione.

2. Le disposizioni della presente disciplina non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. L'affidamento di detti contratti, che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2
Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici e, in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

- a) del risultato, che impone alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) di fiducia, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere



qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art.3 Regole generali

- 1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo. A tal fine la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici, redige la "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi", essenzialmente un piano dettagliato degli approvvigionamenti redatto tenendo conto delle esigenze esistenti dell'ente.
- 2. Alle procedure negoziate sotto soglia e agli affidamenti diretti si applicano i principi di cui alla Parte I del D.Lgs. 36/2023 e le disposizioni di cui agli articoli da 48 a 55.

Art. 4
Responsabile Unico del Progetto (RUP)

1. Relativamente agli affidamenti, la Fondazione nomina un soggetto cui affidare i compiti propri del Responsabile Unico del Progetto (RUP), nel pieno rispetto dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il RUP viene designato mediante atto del Direttore Generale. Il soggetto designato deve dichiarare la presenza di eventuali propri conflitti di interesse, in linea con quanto previsto dall'articolo 16 del D.Lgs n. 36/2023 e dal Codice Etico della Fondazione.
3. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'eventuale presenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.

Art. 5
Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 6
Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 7
Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 8
Principio di rotazione

1. La Fondazione si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 20 della presente Disciplina, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 7 della presente Disciplina, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico, come meglio definita nell'art. 7 della presente Disciplina.
5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati oppure, nel caso di utilizzo del MEPA (Mercato Elettronico della PA) che vengano effettuate procedure aperte a tutti i concorrenti iscritti al Bando oggetto d'appalto.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 9

Categorie merceologiche degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi per categorie merceologiche come definite dall'Albo Fornitori della Fondazione, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.
2. Per le categorie merceologiche di cui al "punto 1" si rinvia a quanto pubblicato sulla Disciplina dell'Albo Fornitori della Fondazione.

Art. 10

Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) accurata esecuzione del precedente appalto.
3. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

Art. 11

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00, come previste dall'art. 22, co. 1, lett. a) della presente Disciplina.



Art. 12
Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo da € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00 per servizi e forniture e €150.000,00 per i lavori può avvenire in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata o posta elettronica certificata.
3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo da € 140.000,00 per servizi e forniture e € 150.000,00 per i lavori, sino alle rispettive soglie, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante forma pubblica amministrativa.
4. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.

Art. 13
Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 14
Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori/Rup e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione/Rup.

Art. 15
Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Fondazione può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e, per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 16
Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Fondazione non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione di non richiedere la garanzia definitiva.


FNIRPA M

5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore a € 40.000,00 e, infine, per appalti affidati a Operatore economico particolarmente referenziato.
6. Quando richiesta, la garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.

Capo II **AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

Art. 17 **Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture e inferiore a € 150.000,00 per i lavori.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Gli affidamenti ad un unico Operatore economico sono possibili, altresì, secondo le indicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs.36/2023, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura.
5. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite atto autorizzativo di affidamento (Atto dirigenziale, Determina, Delibera) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023.
6. Gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo pari o inferiori a € 5.000,00 sono autorizzati mediante atto del Direttore dell'Area Risorse Strumentali.
7. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) la norma regolativa/attributiva di potere;
 - c) l'importo;
 - d) il fornitore;
 - e) le ragioni della scelta del fornitore;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - g) il possesso dei requisiti di carattere speciale (*se del caso*);
 - h) la decisione.
8. Tutti gli importi indicati nella presente Disciplina si intendono al netto dell'IVA.

Art. 18 **Indagini di mercato**

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 della presente Disciplina, la Fondazione, laddove opportuno, acquisisce informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 19 **Requisiti da richiedere all'operatore**

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.


FNIRAM

Art. 20

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. La Fondazione individua gli operatori economici da invitare alle procedure attraverso la consultazione del proprio Elenco degli Operatori Economici. Qualora gli Operatori economici iscritti nel citato Elenco dovessero risultare numericamente insufficienti, si ricorrerà all'utilizzo di altri strumenti di individuazione quali ad esempio l'Albo Fornitori di Adepp, Piattaforma 'acquistinrete' di Consip, manifestazione di interesse, ricerche sul Web. La Fondazione invita gli operatori selezionati a presentare offerta mediante:
 - a) piattaforma telematica,
 - b) strumenti del Mercato elettronico,
 - c) PEC.
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione;
 - del nominativo del RUP;
 - degli elementi essenziali del contratto.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
5. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante comparazione dei listini di mercato;
 - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
 - mediante la valutazione del Direttore dell'Area/Struttura proponente o sua firma sul relativo atto autorizzativo;

Art. 21

Anomalia dell'offerta

1. Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti.

Art. 22

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
 - a) per appalti di valore inferiore a € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Fondazione procederà alla verifica a campione delle dichiarazioni fornite. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Fondazione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stessa per un periodo di 3 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - b) per gli appalti di valore pari a € 40.000,00 e inferiori rispettivamente a € 140.000,00 per i servizi e forniture e € 150.000,00 per i lavori, la Fondazione procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 36/2023.



2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore a € 5.000,00 l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, o mediante DGUE.

Capo III

AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 23

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari a € 140.000,00 sino ad importo inferiore della soglia europea.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari a € 150.000,00 sino ad importo inferiore alla soglia europea.

Art. 24

L'iter procedimentale

1. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
2. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati attraverso la consultazione dell'Elenco degli Operatori Economici della Fondazione. Qualora gli Operatori economici iscritti nel citato Elenco dovessero risultare numericamente insufficienti, si ricorrerà all'utilizzo di altri strumenti di individuazione quali ad esempio l'Albo Fornitori di Adepp, Piattaforma 'acquistinrete' di Consip, manifestazione di interesse, ricerche sul Web.
3. Per gli appalti di lavori di valore pari a € 1.000.000,00 sino alla soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10, ove esistenti.

Art. 25

Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. La procedura di scelta dell'OE deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
2. La selezione degli Operatori economici da invitare alle procedure avverrà a cura del RUP o a cura del personale interno alla Fondazione appositamente nominato dal Direttore dell'Area Risorse Strumentali.

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.



In caso di scelta tramite albo fornitori:

1. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, la Fondazione dovrà stabilire i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nel verbale scelta imprese.
3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 6, comma 5 della presente Disciplina, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati.
4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.
5. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

Art. 26
Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 27
Invito alla procedura

1. Selezionati gli Operatori economici la Fondazione procederà ad invitare gli stessi a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma telematica.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 28
Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.




Art. 29
Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà alla nomina di una Commissione giudicatrice alla quale potrà partecipare il RUP, anche in qualità di presidente. Si veda la relativa Disciplina per la nomina dei componenti.

Art. 30
Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 31
Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali, il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 32
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Disciplina, trovano applicazioni le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia e gli altri provvedimenti emanati dagli Organismi competenti in materia.

Art. 33
Entrata in vigore

1. La presente Disciplina entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione Enpam. Le precedenti Discipline si intendono automaticamente abrogate.

